



Ordine dei
Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Deontologia ed etica della professione Normativa professionale Sistema ordinistico


14 dicembre 2015

dr. For. Daria Maso - Vicepresidente ODAF Venezia

Contenuti della presentazione

- Sistema ordinistico (Consiglio dell'Ordine provinciale, Federazione regionale, Consiglio Nazionale)
- Deontologia ed etica della professione, il regolamento 2/2013 del CONAF
- Normativa professionale

Sistema ordinistico



Deontologia ed etica della professione

Riferimento fondamentale: **regolamento 2/2013 del CONAF**

“Codice di deontologia per l’esercizio delle attività professionali degli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali”

Approvato dal CONAF con delibera di Consiglio n. 185 del 13 giugno 2013

Costituisce l'**insieme delle regole comportamentali** della nostra categoria professionale

Tali regole devono essere seguite al fine di impedire che il professionista possa ledere la dignità o la salute di coloro che sono oggetto del suo operato

Deontologia ed etica della professione

Il Codice di deontologia si compone di 41 articoli:

- 1 – Definizioni
- 2 – Natura delle norme deontologiche
- 3 – Ambito di applicazione
- 4 – Principi
- 5 – Fondamenta della professione
- 6 – Legalità
- 7 – Indipendenza, autonomia ed obiettività
- 8 – Personalità della prestazione
- 9 – Responsabilità professionale e polizza assicurativa
- 10 – Decoro
- 11 – Riserbo
- 12 – Capacità professionale
- 13 – Formazione continua
- 14 – Trasparenza
- 15 – Utilizzo del titolo professionale
- 16 – Diligenza
- 17 – Accettazione dell'incarico
- 18 – Esecuzione dell'incarico
- 19 – Cessazione dell'incarico
- 20 – Compenso e qualità della prestazione
- 21 – Timbro e firma digitale
- 22 – Rapporti tra colleghi
- 23 – Rispetto dei colleghi
- 24 – Prestazione congiunta allo stesso cliente
- 25 – Concorrenza leale
- 26 – Riservatezza sull'operato dei colleghi
- 27 – Subentro ad un collega
- 28 – Compiti e doveri nei confronti dell'ordine
- 29 – Svolgimento del mandato
- 30 – Incompatibilità
- 31 – Rapporti con i collaboratori e i dipendenti
- 32 – Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni
- 33 – Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e simili
- 34 – Rapporti con altri professionisti
- 35 – Pubblicità informativa
- 36 – Fiscalità e solidarietà sociale
- 37 – Applicazione delle norme
- 38 – Potestà disciplinare
- 39 – Volontarietà dell'azione
- 40 – Obbligo di vigilanza
- 41 – Validità ed entrata in vigore

Deontologia ed etica della professione

Art. 2 – Natura delle norme deontologiche

1. Il codice deontologico dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali **contiene norme di comportamento generali e particolari** tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, **che hanno carattere precettivo e vincolante**, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano **a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi.**

2. **L'inosservanza delle presenti norme costituisce infrazione deontologica ed attiva la funzione disciplinare da parte dei Consigli di disciplina.**

3. **Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente codice, l'ignoranza delle quali non li esime dalla responsabilità disciplinare.**

Deontologia ed etica della professione

Art. 4 – Principi

1. Gli iscritti [...] improntano la loro azione al rispetto dei seguenti principi:

- concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
- perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali l'uso delle migliori tecniche disponibili;
- promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;
- garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale;

Deontologia ed etica della professione

Art. 4 – Principi

...

- garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
- promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;
- promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
- qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
- promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
- promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Deontologia ed etica della professione

Art. 6 – Legalità

1. L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza.

Art. 7 – Indipendenza, autonomia ed obiettività

1. L'iscritto all'Albo, nell'esercizio della sua attività professionale, ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni che possano influenzare la sua autonomia intellettuale e di giudizio tecnico.

2. L'iscritto non deve avere interesse personale nell'esito della propria attività, salvo il compenso pattuito; anche ove incaricato da una parte non deve avere interesse personale nell'esito delle controversie, delle transazioni e delle conciliazioni.

Deontologia ed etica della professione

Art. 8 – Personalità della prestazione

1. L'iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente o congiuntamente con altri professionisti purché, in quest'ultimo caso, le modalità di sottoscrizione siano idonee a consentire l'individuazione delle singole competenze professionali e responsabilità.
2. L'iscritto all'Albo non sottoscrive prestazioni professionali congiuntamente a soggetti che, in base alla vigente normativa, non le possono svolgere.
3. Le prestazioni professionali svolte da soggetti giuridici devono essere sottoscritte da professionista abilitato e iscritto all'Albo.

Deontologia ed etica della professione

Art. 9 – Responsabilità professionale e polizza assicurativa

1. L'iscritto risponde dei danni cagionati nell'esercizio della professione. L'iscritto ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale compreso le attività di custodia di documenti e valori. L'iscritto è disciplinariamente responsabile anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate.
2. L'esercizio di attività professionale in assenza di idonea copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)

Art. 5 - Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare

Deontologia ed etica della professione

Art. 10 – Decoro

1. L'iscritto all'Albo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e ciò anche al di fuori dell'esercizio della professione.

Art. 11 – Riserbo

1. L'iscritto all'Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un **atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione** anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

2. L'obbligo di cui sopra si estende a collaboratori ed ausiliari e soci. Il mancato rispetto del riserbo da parte di questi costituisce illecito disciplinare per il professionista che non abbia mantenuto il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Deontologia ed etica della professione

Art. 12 – Capacità professionale

1. L'iscritto non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria capacità professionale. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la capacità professionale al relativo svolgimento.

Art. 13 – Formazione continua

1. L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il **dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale**, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un **illecito disciplinare** e come tale è sanzionato.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)

Art. 7 - Formazione continua

3. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di¹³ curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

Deontologia ed etica della professione

Art. 14 – Trasparenza

[...]

Art. 15 – Utilizzo del titolo professionale

1. Il titolo professionale costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato sempre per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.
2. La società professionale iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
3. Costituisce violazione deontologica l'uso di un titolo professionale non conseguito.

Deontologia ed etica della professione

Art. 16 – Diligenza

[...]

Art. 17 – Accettazione dell'incarico

1. L'iscritto all'Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente indicando, nel caso di società professionali, il soggetto che assumerà la responsabilità professionale nello svolgimento.

Deontologia ed etica della professione

Art. 18 – Esecuzione dell'incarico

1. L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli.
2. Nell'anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, l'iscritto non può, in alcun caso, consentire che siano ridotti la dignità ed il decoro del professionista e che sia limitato il suo diritto al compenso.
3. L'iscritto deve proporre la revisione del contratto non appena sia venuto a conoscenza di qualsiasi condizione che modifica la complessità dell'attività professionale necessaria all'espletamento dell'incarico.

Art. 19 – Cessazione dell'incarico

1. L'iscritto all'Albo non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
2. Quando per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Deontologia ed etica della professione

Art. 20 – Compenso e qualità della prestazione

1. Il **compenso** per le prestazioni professionali viene **pattuito al momento del conferimento del relativo incarico**.
2. A tal fine il professionista deve **rappresentare al cliente il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In ogni caso l'iscritto **deve render nota al cliente, preferibilmente per iscritto, la misura del compenso** mediante un preventivo di massima contenente, per ciascuna prestazione professionale, l'indicazione di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali idonei a garantire che il compenso percepito dall'attività svolta sia adeguato all'importanza dell'opera prestata e che quest'ultima corrisponda all'interesse del fruitore della prestazione.

Deontologia ed etica della professione

Art. 21 – Timbro e firma digitale

1. L'iscritto è responsabile dell'uso strettamente personale del proprio timbro e della firma digitale. In caso di smarrimento del timbro ha il dovere di avvertire immediatamente il proprio Ordine. In caso di smarrimento della firma digitale ha il dovere di avvertire colui che presta il servizio o l'Autorità di certificazione, ha inoltre il dovere di segnalare ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato.

Art. 22 – Rapporti tra colleghi

1. Lealtà e correttezza sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sviluppare una comune cultura e armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

Deontologia ed etica della professione

Art. 23 – Rispetto dei colleghi

[...]

Art. 24 – Prestazione congiunta allo stesso cliente

[...]

Art. 25 – Concorrenza leale

[...]

Art. 26 – Riservatezza sull'operato dei colleghi

[...]

Deontologia ed etica della professione

Art. 27 – Subentro ad un collega

1. L'iscritto all'Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, **lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato e dopo la definitiva liquidazione degli onorari dovuti al collega sostituito**; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e, nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.
2. L'iscritto all'Albo che venga sostituito da altro collega **deve prestare al subentrante piena collaborazione** e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
3. L'iscritto deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
4. In caso di decesso di un collega il professionista chiamato a sostituirlo deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

Deontologia ed etica della professione

Art. 28 – Compiti e doveri nei confronti dell'Ordine

1. L'iscritto ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare efficacemente il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, per garantire la qualità della prestazione e la tutela del prestigio e il decoro della categoria.
2. Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti.
3. L'iscritto deve porre l'Ordine nella condizione di poter valutare l'adeguatezza del lavoro professionale sulla base di standard operativi e prestazionali ed ove occorra la verifica della congruità in relazione ai compensi richiesti.
4. L'iscritto deve adeguare le proprie prestazioni professionali agli standard operativi e prestazionali ritenuti confacenti al decoro della professione, necessari alla certificazione della propria attività ed a beneficio dell'utenza.
5. L'iscritto all'Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.
6. L'iscritto all'Albo ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo.

Deontologia ed etica della professione

Art. 29 – Svolgimento del mandato

1. L'iscritto all'Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve **adempiere alla sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell'interesse della collettività e degli iscritti che rappresenta.**
2. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.
3. Egli, inoltre, **non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di privilegio o di concorrenza sleale a livello professionale.** Si astiene dall'accettare incarichi professionali in conflitto con la propria carica ordinistica.

Deontologia ed etica della professione

Art. 30 – Incompatibilità

[...]

Art. 31 – Rapporti con i collaboratori e i dipendenti

[...]

Art. 32 – Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni

[...]

Art. 33 – Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e simili

[...]

Art. 34 – Rapporti con altri professionisti

[...]

Deontologia ed etica della professione

Art. 35 – Pubblicità informativa

1. È consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale ed i titoli e qualifiche professionali possedute, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.
2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione costituisce **illecito disciplinare**, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)

Art. 4 - Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce **illecito disciplinare**, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Deontologia ed etica della professione

Art. 36 – Fiscalità e solidarietà sociale

1. L'iscritto deve provvedere, secondo le norme vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa cui partecipa secondo le norme vigenti.
2. Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a sanzione disciplinare.

Art. 37 – Applicazione delle norme

1. Le presenti norme deontologiche definiscono gli “abusi” e le “mancanze nell'esercizio della professione” ed individuano i “fatti lesivi della dignità o del decoro professionale” richiamati all'art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.
2. La loro inosservanza comporta l'irrogazione, ai sensi del medesimo art. 37, delle sanzioni disciplinari previste dall'Ordinamento Professionale.

Deontologia ed etica della professione

Art. 38 – Potestà disciplinare

1. Ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di disciplina.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della reiterazione del comportamento disciplinarmente rilevanti.

Art. 39 – Volontarietà dell'azione

[...]

Art. 40 – Obbligo di vigilanza

[...]

Art. 41 – Validità ed entrata in vigore

[...]

Normativa professionale

Legge 7 gennaio 1976 n. 3. Nuovo ordinamento della professione di **dottore agronomo e di dottore forestale**, modificata e integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 - **Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale** (Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992) e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - **Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali** (G.U. n. 198 del 26 agosto 2005)

Decreto del Presidente della Repubblica (30 aprile 1981, N. 350). **Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**. Modificato e integrato dal D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 – **Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali** (G.U. n. 198 del 26 agosto 2005)

Normativa professionale

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001). **Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti**

D.P.R. 8 LUGLIO 2005 N. 169. **Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali**

D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137. **Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**

Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Consulenze ad aziende agricole, zootecniche, forestali, agrituristiche

- la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti
- i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici
- la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo
- i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti
- lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e i piani agrituristiche e di acquicoltura

Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Pianificazione territoriale

- gli studi di assetto territoriale e i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali e ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale

Costruzioni, ingegneria naturalistica e certificazione antincendio ed energetica

- la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo, compresa la certificazione statica e antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici
- la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64

Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Funzioni peritali, arbitrali e stime

- tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti
- le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti

Verde ornamentale e sportivo

- la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità e il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale

Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Qualità delle produzioni e certificazione

- l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria nazionale e regionale
- la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi

Lavori topografici e catastali

- i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano

Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Trasformazione del territorio e sistemazioni agrarie e forestali

- lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempre che queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione
- lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci e attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio e all'assestamento forestale

Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Studi e valutazioni ambientali e paesaggistiche

- lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale e ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;
- la valutazione di impatto ambientale e il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna;
- i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani;
- i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale

Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Tutela e recupero dell'ambiente e del paesaggio

- lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento e il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore
- il recupero paesaggistico e naturalistico;
- la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali;
- il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali

Siti utili

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Venezia: www.agronomiforestalivenezia.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: www.conaf.it

Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto: www.afveneto.it